■ **Avv. Cristina La Corte** - Studio Legale Avv. Gaetano Forte

Nuove norme su latte totalmente o parzialmente disidratato

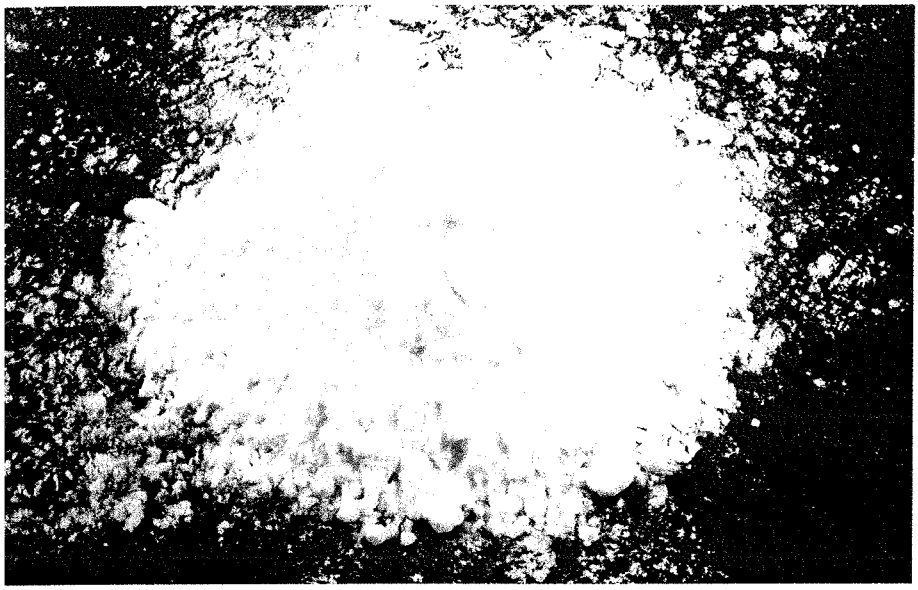

.e novità introdotte dalla norma prevedono che non vi sia nessuna nodifica al divieto di ricostruzione del latte in polvere, che venga ıutorizzata la standardizzazione del tenore proteico e raddoppiati ıli importi massimi delle sanzioni

Con D.lvo 175/2001, pubblicato sulla G.U. del 04.11.2011, il legislatore nazionale ha proceduto a una attuazione organica delle direttive 2007/61/CE e 2001/114/ :E (quest'ultima a sua volta recepita con D.lvo 9/2004) relativamente a taluni tipi di latte conervato, parzialmente o totalmente disidrata-), destinato all'alimentazione umana.

ı via preliminare si riporta un elenco delle efinizioni e denominazioni di vendita dei prootti oggetto del Decreto legislativo in esame, nticipando che, a tal proposito, non si regirano significative modifiche e/o innovazioni spetto a quanto già previsto dal D.lvo 49/2004 ıbrogato dalla normativa in commento).

atte parzialmente disidratato ossia il prootto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ttenuto mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito l'aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare il 25 per cento di estratto secco totale ottenuto dal latte.

Latte concentrato ricco di grassi: il latte parzialmente disidratato contenente in peso almeno il 15% di materia grassa e il 26,5% di estratto secco totale ottenuto dal latte.

Latte concentrato o latte intero concentrato: il latte parzialmente disidratato contenente in peso almeno il 7,5% di materia grassa e il 25% di estratto secco totale ottenuto dal latte.

Latte parzialmente scremato concentrato: il latte parzialmente disidratato contenente in peso almeno l'1% e meno del 7,5% di materia grassa e almeno il 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte.

Latte scremato concentrato: il latte parzialmente disidratato contenente in peso non più dell'1% di materia grassa e non meno del 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte.

Latte totalmente disidratato ossia il prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di latte o da una miscela di tali prodotti e il cui tenore in acqua è uguale o inferiore al 5 per cento in peso del prodotto finito.

Latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco di materia grassa: il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 42% di materia grassa.

Latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di latte intero: il latte disidratato contenente in peso, non meno del 26% e meno del 42% di materia grassa.

Latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato: il latte disidratato contenente in peso più dell'1,5% e meno del 26% di materia grassa.

Latte scremato in polvere o polvere di latte scremato: il latte disidratato contenente in peso al massimo l'1,5% di materia grassa.

Novità introdotte dal D.lvo 175/2011 rispetto al D.lvo 49/2004

La nuova normativa, indicando il proprio ambito applicativo, introduce una c.d. clausola di salvezza per la disciplina speciale per il latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia.

Questa può essere senz'altro ritenuta la più rilevante novità introdotta dalla disciplina in esame – nata dall'esigenza di armonizzazione nel commercio internazionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari – e consistente nell'autorizzazione della standardizzazione del tenore proteico di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato.

Il successivo art. 4 precisa che il tenore proteico del latte può essere corretto a un livello minimo del 34%, in peso, espresso in materia

secca sgrassata. "Ai fini della correzione del tenore proteico del latte, è consentito l'impiego delle seguenti materie prime:
a) *retentato di latte*: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
b) *permeato di latte:* prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o dal latte scremato;
c) *lattosio*: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per cento m/m su sostanza secca; può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito di un miscuglio di entrambi." Come sopra segnalato la nuova normativa, in attuazione del dettato comunitario, stabilisce che "**il tenore proteico** del latte può essere corretto a un livello minimo del 34 per cento in peso, espresso in materia secca sgrassata, sia aggiungendo sia togliendo componenti del latte senza alterare nel latte corretto il rapporto tra proteina del siero e caseina".

Sanzioni

Sul versante sanzionatorio si registra un inasprimento. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono infatti raddoppiate nell'importo massimo:

Sanzioni previste dal D.lvo 49/2004

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, o chiunque procede alla conservazione dei prodotti in modo diverso da come previsto all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

Sanzioni previste dal 175/2011

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, o chiunque procede alla conservazione dei prodotti in modo diverso da come previsto all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.

Abrogazioni e salvezza del divieto di utilizzazione del latte in polvere

È abrogato, e resta abrogato il D.lvo 49/2004 e D.P.R. 514/1982.

Altro importante aspetto riguarda l'espressa salvezza legislativa della Legge 138/1974 sul divieto – tutto italiano – di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Alla luce di ciò, nonostante in passato siano stati sollevati – anche grazie all'intervento di alcuni giudici di merito – dei dubbi sulla sopravvivenza della normativa del 1974, è ora lecito ritenere che in Italia sopravviva pertanto il suddetto divieto di impiego di latte in polvere nelle produzioni lattiero casearie. Tale divieto è sempre stato oggetto di accesi dibattiti perché ritenuto discriminatorio e penalizzante per i produttori lattiero caseari italiani che, a differenza dei colleghi degli altri paesi europei, devono soggiacere a norme più restrittive a discapito di una libera ed equa concorrenza.

A tal proposito deve essere sottolineato che prodotti lattiero caseari fabbricati all'estero con il – più economico – latte in polvere, possono liberamente essere commercializzati in Italia in virtù del principio comunitario del mutuo riconoscimento. Il recente intervento del legislatore fuga ogni dubbio circa la presunta tacita abrogazione delle legge 138/74.

Le sanzioni in caso di violazione del divieto sono previste dall'art. 6 della stessa Legge (così come modificato dalla recente L. 4/2011). Ferme le sanzioni previste dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 a carico di chiunque

violi il divieto di porre in commercio prodotti lattieri o caseari derivati da latte in polvere (1). A detta sanzione si aggiunge quella di L. 500 per ogni litro di latte fresco o di latte liquido ottenuto, in tutto o in parte, con latte in polvere o altri latti comunque conservati o per ogni chilogrammo di prodotti caseari preparati con i latti stessi. (2) da L. 2.000.000 a L. 3.000.000, qualora le infrazioni riguardino latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato a uso zootecnico. In questo caso, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere destinati all'adulterazione del latte fresco o alla preparazione dei prodotti caseari; in virtù di recenti modifiche si segnala che le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti

Nonostante la specifica previsione, anche in virtù della clausola di rinvio di cui all'art. 6 citato, che lascia impregiudicate le sanzioni penali previste dal codice penale o da altre leggi speciali, una condotta non conforme alla legge 138/74 può integrare potenzialmente anche alcune fattispecie penali, quali la violazione dell'art. 516 c.p. che punisce la vendita di sostanze non genuine come genuine prevedendo la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a € 1.032.

Ancora, nell'attività in questione potrebbe astrattamente essere ravvisata anche la violazione dell'art. 5 lett. a) l. 283/62 che vieta l'impiego, la vendita, la detenzione per la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari "private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale...".

Per tale fattispecie il successivo art. 6 prevede l'arresto fino a un anno o l'ammenda da € 309 a € 30.987.

© RIPRODUZIONE RISERVATA